REGOLAMENTO (CEE) N. 2163/72 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 2780/71 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 2780/71 (1), il Consiglio ha sospeso totalmente la percezione del dazio autonomo della tariffa doganale comune per la gentamicina della sottovoce ex 29.44 C, per il periodo dal 1° gennaio 1972 al 30 giugno 1973 ;

considerando che nella Comunità la produzione di sali di gentamicina della stessa sottovoce è attualmente nulla ; che è quindi interesse della Comunità sospendere totalmente il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i sali di gentamicina, per lo stesso periodo previsto per la gentamicina propriamente detta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2780/71 la tabella III è modificata come segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
anziché :		
ex 29.44 C	Gentamicina	sospensione totale
leggasi :		
ex 29.44 C	Gentamicina e suoi sali	sospensione totale

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

(1) **GU n.** L 287 del 30. 12. 1971, pag. 22.